



Jacopo Sodi
NOTAIO

Repertorio n. 19.576

Raccolta n. 9.762

VERBALE DI ASSEMBLEA

della associazione non riconosciuta **"CORRI LA VITA ONLUS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di aprile

(16 aprile 2026)

In Firenze, Via Santo Spirito n. 11, alle ore 18,15 (diciotto virgola quindici).

A richiesta dell'associazione non riconosciuta **"CORRI LA VITA ONLUS"** con sede in Firenze, Via Santo Spirito n. 11, codice fiscale 94239190484, iscritta all'Anagrafe delle Onlus.

Io Dottor Jacopo Sodi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo alla verbalizzazione per atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea straordinaria degli associati della predetta associazione.

Ai sensi dell'articolo 12 dello statuto assume la Presidenza dell'assemblea e
si costituisce

- **Boetani Nesi Eleonora**, nata a Firenze il 23 febbraio 1964, nella sua qualità di Presidente dell'associazione, domiciliata per la carica presso la sede della medesima, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Costatazioni preliminari del Presidente

Il Presidente constata:

- * che la presente assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito a tutti gli aventi diritto, nei modi e termini previsti dallo Statuto, in data 7 aprile 2026;
- * che sono intervenuti, in proprio e per regolare delega, queste ultime agli atti dell'Associazione, numero tredici su numero tredici associati complessivi, e precisamente quelli risultanti dall'elenco presenze che si allega sotto la lettera "A";
- * che i predetti associati preliminarmente interpellati hanno dichiarato di non trovarsi in una di quelle situazioni che per legge comportano carenza o decadenza nell'esercizio del diritto di voto;
- * che dell'Organo Amministrativo sono presenti, compreso il Presidente, numero sei Consiglieri su numero nove Consiglieri in carica;
- * che è presente l'Organo di Controllo dott. Lorenzo Galeotti Flori in video collegamento e identificato dal Presidente.

Tutto ciò constatato e comunicato, il Presidente dichiara validamente costituita la presente assemblea straordinaria a norma di legge e di Statuto per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) Approvazione Bilancio consuntivo anno 2025 e Bilancio preventivo anno 2026, approvazione relazione di Missione;

2) Varie ed eventuali.

Parte straordinaria

3) Modifica degli articoli 7 e 24 dello statuto;

4) Varie ed eventuali.

Gli associati intervenuti dichiarano di essere a conoscenza dell'argomento in discussione e nessuno si oppone alla sua trattazione.

Svolgimento dell'assemblea

Prende la parola il Presidente il quale, dato atto che la parte ordinaria non richiedente alcuna verbalizzazione notarile è già stata trattata con verbalizzazione a cura

REGISTRATO a Firenze

in data 21/04/2026

al n. 15504 serie 1T

Esatti Euro 200,00

dell'associazione, con riferimento all'argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria, espone all'assemblea le ragioni che rendono necessario procedere alla modifica dello statuto della associazione. Il Presidente, in particolare, premette che l'associazione: (i) risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus; (ii) con verbale di assemblea a rogito del Notaio Jacopo Sodi di Firenze in data 17 novembre 2022, Repertorio n. 16.184, Raccolta n. 7.602, registrato a Firenze in data 21 novembre 2022 al n. 47182 serie 1T, ha deliberato la modifica dello statuto per procedere con l'iscrizione al RUNTS; (iii) in data 30 gennaio 2026 ha provveduto a trasmettere la domanda di iscrizione al RUNTS all'Ente delegato dalla Regione Toscana; (iv) dalla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, l'Ente delegato dalla Regione Toscana, ha richiesto la modifica degli articoli 7 e 24 del vigente statuto per adeguarlo alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 34 comma 8 del D.M. 106/2020.

Il Presidente quindi passa ad illustrare all'assemblea le modifiche, strumentali e necessarie all'iscrizione al RUNTS, consistenti in particolare:

- nella modifica della disciplina della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo (articolo 7);
- nell'adeguamento della disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di estinzione e scioglimento della associazione (articolo 24).

Il Presidente conclude la trattazione spiegando che l'associazione ha presentato l'istanza per l'iscrizione al RUNTS, conformemente alla precedente delibera dei soci del 2022, senza alcuna richiesta di assumere la personalità giuridica.

Terminata l'esposizione il Presidente dichiara aperta la discussione.

Dopo breve confronto tra i presenti, il Presidente pone in votazione la delibera.

Deliberazione

L'assemblea, accogliendo la proposta sopra illustrata, ad unanimità di voti espressi mediante alzata di mano,

delibera

1) di modificare la disciplina della nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto esposto dal Presidente e richiesto al fine dell'iscrizione al RUNTS, e, conseguentemente, di modificare l'articolo 7 dello statuto nel seguente nuovo testo:

"Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone fisiche nominate dall'Assemblea, in numero dispari.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra gli Associati; i restanti componenti possono essere scelti tra persone particolarmente qualificate sul piano scientifico, imprenditoriale, professionale o culturale.

Ciascun Consigliere resta in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile. Qualora vengano meno uno o più Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione dei sostituti.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.";

2) di modificare la disciplina della devoluzione del patrimonio in caso di estinzione e scioglimento della associazione, secondo quanto richiesto al fine dell'iscrizione al RUNTS, e, conseguentemente, di modificare l'articolo 24 dello statuto nel seguente nuovo testo:

"Art. 24 ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo essere state soddisfatte tutte le eventuali passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.";

3) di dare ampio mandato al Presidente per compiere tutte le attività connesse e conseguenti alle modifiche statutarie, comprese quelle relative alla integrazione della richiesta di iscrizione nel Registro degli Enti del Terzo Settore, nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del D. lgs. 117/2017, pur senza acquisire la personalità giuridica, anche ai sensi dell'art. 22 del D. lgs. 117/2017.

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata all'unanimità la delibera di cui sopra e consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale, riportante la modifica oggetto della odierna delibera, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Chiusura dell'assemblea

Infine gli intervenuti all'assemblea delegano il Presidente ad apportare alla delibera come innanzi adottata ed all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dal Registro Unico degli Enti del Terzo Settore in sede di iscrizione.

Non essendovi altro da deliberare, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore 18,25 (diciotto virgola venticinque).

La comparente esonera me Notaio dalla lettura degli allegati, che dichiara di ben conoscere.

Le spese del presente atto sono a carico della associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e parte da me a mano, su sei pagine sin qui di due fogli di carta uso bollo, è stato da me letto alla comparente che, a mia richiesta, ha dichiarato di approvarlo, giudicandolo conforme alle operazioni svoltesi ed a verità, e lo sottoscrive alle ore 18,30 (diciotto virgola trenta).

F.to Eleonora Boetani Nesi

F.to Jacopo Sodi Notaio

FOGLIO PRESENZE
DELL'ASSEMBLEA DEL GIORNO 16 APRILE 2026
IN FIRENZE, VIA DI SANTO SPIRITO N. 11

della associazione non riconosciuta "CORRI LA VITA ONLUS" con sede in Firenze, Via Santo Spirito n. 11,
codice fiscale 94239190484, iscritta all'Anagrafe delle Onlus.

ASSOCIATI

- Frescobaldi Bona

- Nesi Boetani Frescobaldi Eleonora

- Chiostrì Sergio

- Rosselli Del Turco Marco

- Rimbotti Maria Vittoria

- Boni Frescobaldi Rosaria

- Rucellai Nathalie

- Pontello Ornella

- Bartoli Laura

- Ristori Cecilia

- Frescobaldi Lamberto

- Paternò Castello di Sanguiliano Diego

- Parri Marzio

ORGANO AMMINISTRATIVO

- Nesi Boetani Frescobaldi Eleonora, Presidente

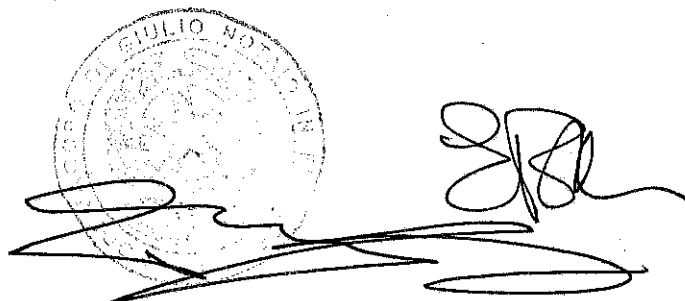
- Bartoli Laura, Vice Presidente

- Frescobaldi Franceschi Marini Lamberto, Consigliere

- Ristori Cecilia, Consigliere

- Parri Marzio Emanuele, Consigliere

- Bernini Marco, Consigliere



- Paternò Castello di Sanguiliano Diego, Consigliere

- Speranzini Carlo, Consigliere



- Catellacci Andrea

ORGANO DI CONTROLLO

- Galeotti Flori Lorenzo

**ASSOCIAZIONE CORRI LA VITA ETS
STATUTO**

Art. 1 DENOMINAZIONE

Il 27 Giugno 2014 è stata costituita l'associazione con denominazione **"CORRI LA VITA ONLUS"**, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Ai sensi del D. lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (di seguito denominato **"Codice del Terzo Settore"**), non appena ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la presente associazione assumerà automaticamente la denominazione **"CORRI LA VITA ETS"**.

L'indicazione della locuzione **"Ente del Terzo settore"** o dell'acronimo **"ETS"** dovrà sempre essere utilizzata nella denominazione della associazione, negli atti, nella corrispondenza, nonché in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede a Firenze.

Il Consiglio Direttivo può costituire unità locali e sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione, laica ed apolitica, non ha scopi di lucro e persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del D. lgs. 3 Luglio 2017, n. 117;
- b) beneficenza, sostegno a distanza e/ o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale nel rispetto della normativa vigente, di cui all'art. 5, comma 1, lettera u) del D. lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

Essa, infatti, si propone di svolgere attività di raccolta fondi e di beneficenza e di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, segnatamente nel campo del sostegno alla ricerca e della prevenzione, nonché della cura del cancro al seno e dell'assistenza ai malati.

A tale scopo l'Associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A) organizzare eventi, sportivi e non, concerti, convegni, conferenze, spettacoli, manifestazioni, al fine di promuovere l'Associazione e per raccogliere i fondi da destinarsi agli scopi associativi;
- B) diffondere le proprie attività mediante la promozione di iniziative di comunicazione attraverso i mass media e la distribuzione di materiali illustrativi;
- C) istituire ed erogare premi e borse di studio;
- D) stipulare accordi per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività e/o per lo svolgimento di servizi funzionali all'esercizio di dette attività;
- E) acquistare e/o detenere e/o possedere e/o gestire beni mobili o immobili, attrezzature, impianti nonché altri materiali necessari o utili per l'espletamento della attività;
- F) beneficiare di erogazioni liberali di aziende, enti pubblici e privati, società, privati.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici i cui scopi siano affini a quelli dell'Associazione.

In concomitanza di feste, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni, per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà promuovere occasionalmente raccolte di fondi presso il pubblico, anche di modico valore, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del D. lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e successivamente alla iscrizione al Registro del terzo Settore, l'Associazione potrà esercitare anche le attività diverse da quelle di cui all'art. 5 di detto Decreto, purché le stesse siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 ASSOCIATI e BENEMERITI

5.1. Gli Associati si distinguono in:

- Associati Fondatori (di qui innanzi anche solo "Fondatori");
- Associati Onorari (di qui innanzi anche solo "Onorari").

5.2. I Fondatori sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, di vigilare sul perseguimento dell'attività associativa e di garantire il rispetto del presente statuto.

5.3. Possono fare richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo quali Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche, gli enti ed associazioni, italiane o estere che possono dare un contributo culturale, professionale, scientifico, umano, patrimoniale alla Associazione. Possono fare richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo quali Associati Onorari anche personalità della cultura, dello spettacolo e dello sport disposte a concedere l'uso della propria immagine per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

La procedura di ammissione è regolata ai sensi dell'articolo 23 del D. lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

5.4. La qualifica di Associato si perde:

- A) per comportamento che rechi danno all'Associazione o sia contrario a quanto espresso dal presente Statuto. La relativa delibera di esclusione è presa dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo raccomandata a.r. all'Associato interessato, con contestuale annotazione della relativa esclusione nel registro degli associati da tenersi a cura del Consiglio Direttivo;
- B) per mancato versamento entro il 31 dicembre (salvo diversa data stabilita dal Consiglio Direttivo) della quota associativa annuale stabilita eventualmente dal Consiglio Direttivo;
- C) per recesso, con preavviso di almeno un mese da comunicare al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata a.r.;
- D) per il venir meno dell'Associato.

La qualifica di Associato non è trasmissibile né *inter vivos* né *mortis causa*.

Al recedente/escluso/deceduto non compete alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

5.5. I Benemeriti sono tutti coloro, siano essi persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, che avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi e sostengano economicamente la Associazione, con il pagamento di una quota annua o *una tantum* stabilita dal Consiglio Direttivo. I Benemeriti non sono Associati, ma hanno il diritto di essere iscritti in un apposito albo da tenersi agli atti della Associazione e di intervenire alle assemblee, senza diritto di voto.

L'iscrizione all'Albo dei Benemeriti, previa domanda scritta dei richiedenti, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e diventerà definitiva a seguito del versamento della quota in favore della Associazione.

La qualifica di Benemerito si perde per le cause stabilite al precedente art. 5.4. per gli Associati.

Art. 6 ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice-Presidenti;
- l'Assemblea;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti;
- il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche associative devono essere esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove persone fisiche nominate dall'Assemblea, in numero dispari.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra gli Associati; i restanti componenti possono essere scelti tra persone particolarmente qualificate sul piano scientifico, imprenditoriale, professionale o culturale.

Ciascun Consigliere resta in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile. Qualora vengano meno uno o più Consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea per l'elezione dei sostituti.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di esperti affidando loro incarichi di consulenza e di assistenza tecnica, con la qualifica di "consulenti". Essi cooperano al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e possono essere retribuiti per il lavoro svolto e per ogni loro impegno professionale.

Art. 8 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o due consiglieri lo ritengano necessario. Le riunioni sono valide se è presente almeno la maggioranza dei componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vicepresidenti, o da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni consiliari sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso contenente un succinto ordine del giorno trasmesso almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante o e-mail o sms e, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima, mediante e-mail o sms.

Il Consiglio può tuttavia validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i membri ed il revisore in carica. In tal caso, quando sia necessario aggiornare l'adunanza, il Consiglio Direttivo, con voto unanime, può rinviarla a data certa, senza necessità di nuova convocazione. L'adunanza deve tenersi entro dieci giorni da quello nel quale è stata rinviata.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente; sia consentito ad essi di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione.
- Verificandosi i suddetti presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al Segretario, i quali, nel verbale della riunione, dovranno menzionare le modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i Consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Art. 9 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare gli scopi della Associazione, salve le competenze della Assemblea.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- determina l'ammontare delle eventuali quote associative;
- determina l'ammontare delle quote annuali o *una tantum* dovute dai Benemeriti;
- delibera sulle questioni di amministrazione e gestione;
- predispone il progetto di bilancio, sia preventivo che consuntivo;
- delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da altro organo, ivi comprese le proposte del Comitato Scientifico;
- delibera circa ammissione, recesso ed esclusione degli Associati;
- nomina tra i propri componenti il Presidente ed eventualmente uno o due Vice Presidenti;
- nomina un segretario scelto anche tra persone estranee alla Associazione con il compito di verbalizzare le riunioni, sottoscrivendone i contenuti unitamente al Presidente;
- approva i programmi annuali e pluriannuali della attività;
- individua le azioni e gli atti da compiere per la realizzazione del programma di attività;
- può delegare parte dei propri poteri di gestione al Presidente o ad altri singoli consiglieri;
- nomina i membri del Comitato Scientifico e li può revocare per giustificato motivo, e conseguentemente sostituirli, ove lo ritenga necessario;
- nomina consulenti ed elegge, anche al suo esterno, quando lo ritenga necessario, un comitato organizzatore, le commissioni di lavoro e gruppi di studio che svolgano compiti concreti per raggiungere gli scopi dell'Associazione;
- richiede, qualora lo ritenga opportuno, pareri all'Assemblea, al Comitato Scientifico o a consulenti appositamente designati e/o alle commissioni di lavoro e/o gruppi di studio e/o al comitato organizzatore eventualmente istituiti;
- approva gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Associazione;
- ha facoltà di attribuire particolari riconoscimenti ai soggetti che partecipano attivamente alle iniziative della Associazione, fatta eccezione per l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, di inderogabile competenza della Assemblea;
- procede eventualmente alla nomina di un Segretario.

Art. 10 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente è nominato a maggioranza semplice dai consiglieri, tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica per cinque esercizi ed è rieleggibile.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi, anche in giudizio, con potere di firma libera all'esterno. Il Presidente può confe-

rire procure speciali per il compimento di determinati atti, anche a favore di persone estranee alla Associazione.

Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

È sua competenza tenere i contatti sia con i consulenti tecnici, sia con i dipendenti e i collaboratori che prestano la loro opera per l'Associazione.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne controlla il diritto di partecipazione, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme al segretario.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo poi sottoporli alla ratifica di detto organo, alla prima riunione utile.

L'Assemblea può eleggere un Presidente Onorario, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario non fa parte del Consiglio Direttivo, ma ha diritto di partecipare alle sue riunioni senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri uno o due Vice-Presidenti. Ogni Vice-Presidente dura in carica cinque esercizi ed è rieleggibile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

Se i Vice-Presidenti sono due, a svolgere dette funzioni è il più anziano per età. In caso di assenza o impedimento anche di detto Vice-Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dall'altro Vice-Presidente, ove nominato.

Art. 11 LEGALE RAPPRESENTANZA

Il Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, il Vice-Presidente più anziano di età, ha la legale rappresentanza della Associazione.

In caso di assenza o impedimento anche di detto Vice-Presidente, la legale rappresentanza è in capo all'altro Vice-Presidente, ove nominato.

Art. 12 ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Associati (Fondatori ed Onorari) ed anche i Benemeriti.

Il diritto di voto, uno per ciascun Associato, spetta esclusivamente ai Fondatori e agli Onorari.

Gli Associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri Associati, che non siano consiglieri o membri dell'organo di controllo o revisore dei conti, mediante delega scritta da conservarsi agli atti della Associazione. Lo stesso Associato non può rappresentare più di tre Associati.

La Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, oppure da persona designata dagli intervenuti, con eventuale nomina di segretario.

L'intervento in Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito ai partecipanti di discutere e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere in forma palese il proprio voto.

Delle riunioni assembleari viene redatto apposito verbale.

ART. 13 COMPETENZE DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno due Consiglieri o un decimo degli Associati.

La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati agli Associati, ai membri del Consiglio Direttivo e al Revisore, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione è trasmesso tramite lettera, o posta elettronica, o altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento ed è inoltre affisso presso la sede della Associazione.

ART. 15 MAGGIORANZE ASSEMBLEARI

L'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei Fondatori e degli Onorari.

Ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo non si tiene conto dei Benemeriti.

Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni assembleari che hanno per oggetto le modificazioni del presente statuto e quella di scioglimento della associazione sono adottate con il voto favorevole dell'ottanta per cento degli Associati.

Art. 16 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea ove richiesto dalla normativa vigente e dura in carica cinque esercizi.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Cod. Civ., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2 dell'articolo 2397 Cod. Civ.. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio so-

ziale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Art. 17 REVISORE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, ove ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, che durano in carica per cinque esercizi.

Art. 18 TESORIERE

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere, se il Presidente concorda, può svolgere anche le funzioni di Segretario. Dura in carica per cinque esercizi.

Art. 19 COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio Direttivo, a propria discrezione, può nominare il Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri a sette membri designati dal Consiglio Direttivo e scelti tra persone di spiccata capacità nel campo medico, scientifico e culturale.

Il Comitato Scientifico:

- esprime pareri e formula proposte di carattere scientifico sull'attività ed i progetti della Associazione;

I membri del Comitato Scientifico durano in carica due esercizi, sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso.

Alle riunioni del Comitato Scientifico ha diritto di partecipare il Presidente della Associazione o un consigliere a ciò delegato dal Presidente.

Art. 20 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti e liberalità.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle eventuali quote associative;
- b) dalle quote versate dai Benemeriti;
- c) da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento degli scopi dell'Associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di modico valore.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato unicamente per lo svolgimento e la realizzazione delle attività statutarie con l'obiettivo di perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 BILANCIO DI ESERCIZIO e INFORMATIVA SOCIALE

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno a partire da quello relativo all'anno di costituzione. Ogni anno il Consiglio Direttivo deve predisporre il progetto del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente nel rispetto della normativa vigente ed il progetto del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Assemblea deve approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio.

I bilanci con i relativi allegati, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti gli associati che lo richiedono.

Il bilancio e i documenti che lo compongono devono essere depositati e pubblicati a norma di legge.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione dovrà redigere altresì il bilancio sociale, con modalità, criteri e pubblicità previste dalla normativa vigente

Art. 22 LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi chiedendo per iscritto di poter visionare copia dei relativi verbali al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Durante la vita della Associazione è fatto divieto di distribuire, gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o patrimonio associativo, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in ipotesi di recesso ovvero di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il tutto salvo che la destinazione o la distribuzione di quanto sopra non sia imposta dalla legge; gli utili devono pertanto essere portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Associazione per i fini perseguiti, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata altresì la distribuzione indiretta, come definita dalla normativa vigente.

Art. 24 ESTINZIONE E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, dopo essere state soddisfatte tutte le eventuali passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore. **Art. 25**

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia.

Fino all'iscrizione al RUNTS:

- a) l'Associazione svolgerà la propria attività conformemente alla normativa vigente ed alle disposizioni prorogate del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460;
- b) tutte le previsioni di questo Statuto incompatibili con la disciplina del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative alla denominazione ed al parere in caso di devoluzione del patrimonio - non avranno efficacia.

Nel periodo successivo all'iscrizione al RUNTS:

a) assumono piena efficacia le previsioni sospensivamente condizionate a tale evento;

b) si fa rinvio alla normativa in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

F.to Eleonora Boetani Nesi

F.to Jacopo Sodi Notaio